

STATUTO ASSOCIAZIONE

noiDonne 2005

Articolo 1- **Denominazione e sede**

E' costituita l'Associazione Culturale e di Promozione Sociale denominata "noiDonne 2005", chiamata di seguito Associazione.

L'Associazione ha sede legale in Sassari, viale Caprera, n. 18 B

Non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata nel tempo.

L'Associazione svolge la propria attività in ambito locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.

Articolo 2 - **Scopi dell'Associazione**

L'Associazione svolge attività sociale, culturale, di ricerca, di documentazione, formazione, iniziative editoriali, musicali, e attività ludico-sportive e ricreative.

L'Associazione opera per l'affermazione delle pari opportunità tra donne e uomini e per la realizzazione delle relative azioni positive, per attuare i principi democratici contenuti nella Costituzione Italiana ed in quella Europea, per la valorizzazione e il rispetto delle diverse culture, per perseguire obiettivi di pace tra i popoli.

L'Associazione promuove, anche in collaborazione e d'intesa con enti pubblici, fondazioni, organizzazioni e/o imprese private o singoli, iniziative tendenti a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

L'Associazione può realizzare, anche su incarico di terzi, iniziative di carattere culturale, sociale, artistico e scientifico, per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 3 - **Adesione**

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le donne che accettino gli articoli dello Statuto, che ne condividano gli scopi e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, su domanda scritta della richiedente compilata su modulo fornito dall'Associazione.

Non è ammessa la figura della Socia temporanea.

Articolo 4 - **Socie**

Le socie dell'Associazione si distinguono in:

SOCIE FONDATRICI: coloro che hanno costituito l'Associazione ed hanno sottoscritto relativo Atto Costitutivo.

SOCIE: coloro che hanno fatto domanda e sono state ammesse con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

SOCIE ONORARIE: coloro che saranno invitate dall'Assemblea o dall'ufficio di Presidenza a far parte dell'Associazione, in quanto, per prestigio personale o per autorità e rilievo nella vita sociale e pubblica, contribuiscono in modo significativo a valorizzare gli scopi della stessa.

In base alle disposizioni del D.Lgs 196/O3, tutti i dati personali raccolti saranno trattati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto delle Socie.

Articolo 5 – **Ammissione, Esclusione, Decadenza e Recesso**

La qualità di Socia è intrasmissibile e si conserva salvo rinuncia o esclusione.

All'atto dell'ammissione la Socia s'impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dall'ufficio di Presidenza e ratificata dall'Assemblea Ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa è intrasmissibile.

Le attività svolte dalle Socie a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e di norma gratuite.

L'Associazione può in caso di necessità, assumere dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate.

La proposta di adesione di nuove Socie deve essere indirizzata alla Presidente e poi discussa in sede di Ufficio di Presidenza.

La richiesta di adesione della nuova socia è accolta se ottiene la maggioranza di due terzi dei voti validi. L'esclusione di una Socia è deliberata per grave inadempienza, sia di natura morale sia di natura economica, dall'Ufficio di Presidenza che si esprime a maggioranza.

In caso di proposta di esclusione di una Socia, avanzata da una o più Socie, indirizzata alla Presidente, deve da questa essere presentata all'Ufficio di Presidenza con riunione da convocarsi appositamente entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

Nelle sedute di ammissione delle nuove Socie, o di esclusione, è richiesta la presenza, a pena di invalidità dell'ammissione o dell'esclusione, della maggioranza assoluta dell'Ufficio di Presidenza.

La socia decade per mancato pagamento della quota sociale per una annualità, o per assenza ingiustificata protratta per oltre un anno. La decadenza va formalizzata dall'Ufficio di Presidenza nella prima riunione utile.

La Socia può sempre recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Presidente dell'Associazione ed ha effetto dalla ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Il recesso non esonera la Socia dall'adempimento degli obblighi economici e di qualsiasi altra natura da lei assunti nei confronti dell'Associazione e, in nome e per conto di essa, nei confronti di terzi.

Le Socie, recedute, escluse, decadute o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e in particolare sugli atti, sugli elaborati e sulla documentazione in genere prodotta a cura dell'Associazione.

Articolo 6 - **Organi**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea di tutte le Socie;
- la Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre socie.

Gli organi durano in carica quattro anni.

Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte in modo totalmente gratuito.

La Presidente, le componenti dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti devono essere scelte tra le Socie iscritte da almeno due anni.

Articolo 7 - **Elezioni**

La Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti sono elette dall'Assemblea delle Socie e durano in carica un quadriennio.

La Presidente è rieleggibile una sola volta.

La Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea di tutte le Socie.

L'Ufficio di Presidenza elegge al suo interno la Tesoriera e la Segretaria.

L'Ufficio di Presidenza coadiuva la Presidente e la Tesoriera nel coordinamento delle attività.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti elegge al suo interno la sua Presidente, rieleggibile una sola volta.

La Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti convoca, presiede all'Organismo dei Sindaci.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Sono consentiti i rimborsi delle spese sostenute dalle Socie per il perseguimento degli scopi inerenti l'attività sociale e autorizzati dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 8 - **Doveri delle socie**

Le aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione, senza fini di lucro, in modo prevalentemente volontario e gratuito, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento delle Socie verso le altre aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

La Socia è obbligata al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dalle socie iscritte.

E' convocata dalla Presidente almeno due volte l'anno mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice alle associate, almeno 10 giorni prima della riunione medesima;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l'orario e la sede dove si tiene la riunione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando la richiede almeno un terzo delle socie iscritte.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente stessa.

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. E' Straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza delle iscritte aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero delle presenti.

L'Assemblea:

- elegge la Presidente;
- elegge l'Ufficio di Presidenza;
- elegge il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;

Inoltre l'Assemblea:

- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- approva il rendiconto delle attività dell'associazione;
- approva il programma annuale dell'associazione.
- Approva l'apertura di nuove sedi.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono approvate a maggioranza delle presenti e delle rappresentate per delega; il voto è palese ed è possibile il voto attraverso l'utilizzo dei mezzi elettronici. Ogni Socia ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di una Socia.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dalla Segretaria. Il verbale, approvato nella prima seduta utile dall'Assemblea, viene sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura della Segretaria nella Sede dell'Associazione.

Ogni Socia ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea Straordinaria, approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 delle Socie e con decisione deliberata a maggioranza delle presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 delle Socie.

Hanno diritto di partecipare, ai vari livelli dell'Associazione, e di votare tutte le Socie iscritte purché siano in regola con il pagamento della quota.

Articolo 10 – L'Ufficio di Presidenza

L'Associazione è amministrata e diretta dall'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di otto Socie, tra le quali sono nominate una o più Vicepresidenti (in questo caso deve essere individuata la Vicaria), la Segretaria, la Tesoriera.

La convocazione dell'Ufficio di Presidenza è decisa dalla Presidente almeno una volta ogni tre mesi o richiesta, e automaticamente convocata, da un terzo dell'Ufficio di Presidenza stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta delle presenti, a parità di voti prevale il voto della Presidente.

Ufficio di Presidenza:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea ordinaria il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- propone e presenta all'assemblea ordinaria il programma annuale dell'associazione e l'importo delle quote associative;
- approva preliminarmente i bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione;
- ammette le nuove Socie;

- esclude le Socie.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti.

L'Ufficio di Presidenza predispone, se necessario, l'istituzione di diverse sedi operative nelle varie province che volessero affiliarsi, l'apertura delle quali sarà approvata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Per il raggiungimento dei propri scopi e per la pratica realizzazione delle attività necessarie l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni professionali delle Socie.

L'Assemblea delle Socie può nominare comitati tecnici o di studio, dei quali possono far parte anche le non socie, per una migliore realizzazione dell'attività sociale.

Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza devono essere adottate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e vanno verbalizzate in un apposito registro, a cura della Segretaria dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 11 - **La Presidente**

La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità e ai terzi ed è la sua portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, l'Ufficio di Presidenza sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dalla Tesoriera.

Articolo 12 - **La Vicepresidente**

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultima.

Articolo 13 - **La Segretaria**

La Segretaria coadiuva la Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle socie;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali

delle riunioni degli organi collegiali.

Articolo 14 - **La Tesoriera**

La Tesoriera ha il compito di:

- vigilare sulla tenuta delle giacenze di cassa;
- vigilare sulla tenuta della contabilità dell'associazione;
- riscuotere le quote associative;
- produrre la documentazione relativa al bilancio consuntivo e preventivo;
- provvedere ai pagamenti deliberati dall'Ufficio di Presidenza;
- coadiuvare la presidente nella gestione del conto corrente bancario con firma congiunta degli assegni e degli atti contabili similari;
- curare gli aspetti contabili inerenti le modifiche dell'atto costitutivo e lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15 - **Sostituzioni**

In caso di inadempimento duraturo e comprovato, o comunque ogni qualvolta la Presidente cessi di far parte dell'Associazione, la Vice Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione della nuova Presidente.

La stessa Assemblea provvederà alla sostituzione delle socie componenti di organismi elettivi che dovessero cessare per qualsiasi motivo; le socie così elette dureranno in carica sino alla scadenza dell'Organismo da esse integrato.

Articolo 16 - **I mezzi finanziari**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dalle Socie nella misura decisa annualmente dall'Assemblea Ordinaria;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti, istituti e fondazioni le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da raccolte fondi provenienti da manifestazioni, materiali, servizi, frutto delle attività dell'Associazione;
- da fonti istituzionali per progetti di collaborazione.

L'Associazione dovrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionarla in qualsivoglia modo.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 17 - **Bilancio**

I bilanci sono predisposti dalla Tesoriera e approvati, in fase preliminare, dall'Ufficio di Presidenza. Il bilancio Consuntivo è certificato dal Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Il bilancio consuntivo è approvato con voto palese dalla maggioranza dell'Assemblea, regolarmente convocata.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la Sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associata.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la Sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associata.

Articolo 18 - **Modifiche statutarie**

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi delle socie dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza delle presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, lo Statuto e con la Legge italiana.

Il cambio di sede non comporta modifiche statutarie, ed è deciso con il voto favorevole di due terzi dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 19 - **Scioglimento dell'Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti delle associate convocate in Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Articolo 20 - **Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.